

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 992)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati **GITTI, FORMICA, BATTAGLIA, REGGIANI**
e **BOZZI** (V. Stampato Camera n. 2058)

*approvato dalla VI Commissione permanente (Finanze e tesoro) della
Camera dei deputati nella seduta del 16 ottobre 1984*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 18 ottobre 1984*

Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed
organismi pubblici

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Fatti salvi gli effetti prodotti, gli atti ed i provvedimenti adottati, nonché i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 25 gennaio 1984, n. 5, 24 marzo 1984, n. 37, 24 maggio 1984, n. 153, e 25 luglio 1984, n. 372, con decorrenza 30 agosto 1984, gli istituti e le aziende di credito, tesoreri o cassieri degli enti e degli

organismi pubblici di cui alla tabella A annessa alla presente legge, effettuano, nella qualità di organi di esecuzione degli enti e degli organismi suddetti, le operazioni di incasso e di pagamento a valere sulle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Le entrate proprie dei predetti enti ed organismi, costituite da introiti tributari ed extratributari, per vendita di beni e servizi, per canoni, sovracani e indennizzi, o da altri introiti provenienti dal settore privato, devono essere versate in contabilità speciale fruttifera presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Le altre entrate, comprese quelle provenienti da mutui, devono affluire in contabilità speciale infruttifera, nella quale devono altresì essere versate direttamente le assegnazioni, i contributi e quant'altro proveniente dal bilancio dello Stato. Le operazioni di pagamento sono addebitate in primo luogo alla contabilità speciale fruttifera, fino all'esaurimento dei relativi fondi.

Con decreti del Ministro del tesoro è fissato il tasso d'interesse per le contabilità speciali fruttifere e sono altresì disciplinate le condizioni, i criteri e le modalità per l'effettuazione delle operazioni e per il regolamento dei rapporti di debito e di credito tra i tesorieri o i cassieri degli enti e degli organismi pubblici di cui al precedente primo comma e le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, con riferimento anche alle disponibilità in numerario o in titoli esistenti presso gli istituti e le aziende di credito alla fine del mese antecedente alla data di emanazione dei decreti del Ministro del tesoro di cui al presente comma.

Il tasso di interesse per le somme versate nelle contabilità speciali fruttifere di cui al primo comma del presente articolo deve essere fissato dal decreto ministeriale in una misura compresa fra il valore dell'interesse corrisposto per i depositi sui libretti postali di risparmio e quello previsto per i buoni ordinari del tesoro a scadenza trimestrale.

Il decreto ministeriale che, a norma del precedente secondo comma, stabilisce le condizioni, i criteri e le modalità di at-

tuazione delle discipline previste dalla presente legge deve garantire agli enti ed organismi interessati la piena ed immediata disponibilità, in ogni momento, delle somme di loro spettanza giacenti in tesoreria nelle contabilità speciali fruttifere e infruttifere.

All'onere derivante dalla corresponsione degli interessi previsti dal precedente primo comma, valutabile in lire quaranta miliardi per ciascuno degli anni 1985 e 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale 1984-1986, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia ». Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Fino alla data di emanazione dei decreti del Ministro del tesoro previsti dal precedente secondo comma, agli enti ed agli organismi pubblici di cui alla tabella A annessa alla presente legge si applicano le disposizioni previste dall'articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, modificato dall'articolo 21, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, nonché dall'articolo 35, quattordicesimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, come ulteriormente modificate e integrate dal successivo articolo 3 della presente legge.

ART. 2.

Le disposizioni previste dall'articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, modificato dall'articolo 21, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, nonché dall'articolo 35, quattordicesimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, come ulteriormente modificato ed integrato dal successivo articolo 3 della presente legge, si applicano agli enti ed agli organismi pubblici indi-

cati nella tabella *B* annessa alla presente legge.

Restano in vigore, per le unità sanitarie locali, le disposizioni dell'articolo 35 della legge 30 marzo 1981, n. 119.

Restano altresì in vigore le norme di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 38 della legge 7 agosto 1982, n. 526.

Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, si provvede alle occorrenti modifiche ed integrazioni alle annesse tabelle *A* e *B*.

Sono abrogate le disposizioni incompatibili con quelle della presente legge.

ART. 3.

Nel primo comma dell'articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, modificato dall'articolo 21, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, nonché dall'articolo 35, quattordicesimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, le parole: « per un importo superiore al sei per cento dell'ammontare » sono sostituite dalle parole: « per un importo superiore al quattro per cento dell'ammontare » e le parole: « che costituisce il limite del sei per cento » sono sostituite dalle altre: « che costituisce il limite del quattro per cento ». Dopo queste ultime sono aggiunte le parole: « Ove venga accertato che le disponibilità degli enti e degli organismi pubblici presso le aziende di credito tesorieri o cassieri superino il limite del quattro per cento, comunicato dagli enti e dagli organismi medesimi, è posto a carico delle aziende di credito, sulle disponibilità eccedenti, un interesse pari al tasso ufficiale di sconto aumentato di quattro punti, da versare al bilancio dello Stato secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del tesoro ».

ART. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TABELLA A

Province.

Comuni, con esclusione di quelli con popolazione inferiore a 8.000 abitanti.

Consorzi di comuni e di province.

Comunità montane, con popolazione complessiva non inferiore a 20.000 abitanti.

Enti portuali ed aziende dei mezzi meccanici.

Enti parchi nazionali.

Cassa integrativa personale telefonico statale.

Consorzio del porto di Bari.

Ente nazionale per lo sviluppo, l'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania.

Gestione governativa dei servizi pubblici di navigazione di linea sui laghi Maggiore, di Garda, di Como.

Gestione governativa ferrovia Padana.

Gestione governativa ferrovia Penne-Pescara.

Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE).

Istituto nazionale per il commercio estero.

Croce rossa italiana.

Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Istituti autonomi case popolari - IACP.

Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO).

Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB).

Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale.

Istituto di vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP).

Istituto centrale di statistica (ISTAT).

Istituto superiore della sanità.

TABELLA B

Regioni a statuto ordinario e speciale; province autonome di Trento e di Bolzano.

Aziende municipalizzate di trasporto.

INPS.

ENPAS.

INAIL.

Istituto postelegrafonici.

Opera di previdenza ed assistenza per i ferrovieri dello Stato.

Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU).

Sezione speciale fondo interbancario di garanzia.

Cassa conguaglio per il settore elettrico.

Cassa conguaglio per il settore telefonico.

Istituto nazionale di fisica nucleare.

Consiglio nazionale delle ricerche.

Comitato nazionale per le ricerche e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA).

Cassa conguaglio zucchero.

Ente nazionale risi.

Cassa per il Mezzogiorno.

Cassa per il credito alle imprese artigiane.

Fondo centrale garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane.

SACE - Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione.

Mediocredito centrale.

Aereo club d'Italia.

Club alpino italiano.

Registro aeronautico italiano.

Università statali, istituti di istruzione universitaria ed opere universitarie statali.

Enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate.

Ente nazionale corse al trotto.

- Ente nazionale italiano turismo.
- Ente nazionale sementi elette.
- Ente nazionale per la cellulosa e la carta.
- Ente nazionale per il cavallo italiano.
- Istituto elettrotecnico nazionale « Galileo Ferraris » - Torino.
- Istituto nazionale di studi ed esperienze di architettura navale (Vasca navale).
- Istituto nazionale della nutrizione.
- Istituto nazionale economia agraria.
- Istituto nazionale di geofisica.
- Istituto nazionale di ottica.
- Jockey club d'Italia.
- Osservatori astronomici, astrofisici e vulcanologici.
- Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste.
- Stazione zoologica « Antonio Dohrn » di Napoli.
- Fondo bombole di metano - Roma.
- SVIMEZ.
- Società degli *Steeple-chases* d'Italia.
- Lega navale italiana.
- Consorzio interuniversitario lombardo per l'elaborazione automatica (CILEA).
- Consorzio interuniversitario per la gestione del Centro di calcolo elettronico dell'Italia nord-orientale (CINECA).
- Enti regionali di sviluppo agricolo.
- Istituti zooprofilattici sperimentali.
- Istituti sperimentali agrari.
- Stazioni sperimentali per l'industria.
- Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo.
- Enti provinciali per il turismo.
- Automobile Club d'Italia e delegazioni provinciali.
- Consorzio canale Milano-Cremona-Po.
- Ente acquedotti siciliani.
- Ente autonomo acquedotto pugliese.
- Ente autonomo del Flumendosa.
- Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria delle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni.
- Ente ospedaliero « Policlinico San Matteo » - Pavia.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ente ospedaliero « Vincenzo dell'Erba » - Castellana Grotte.

Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima.

Istituto di biologia della selvaggina.

Istituti fisioterapici ospitalieri - Roma.

Istituto « Giannina Gaslini » - Genova.

Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori - Milano.

Istituto scientifico per lo studio e la cura dei tumori - Genova.

Istituto nazionale di riposo e cura per anziani « Vittorio Emanuele II » - Ancona.

Istituto neurologico « Carlo Besta » - Milano.

Istituti ortopedici Rizzoli - Bologna.

Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori.

Ospedale Maggiore - Milano.

Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE).

Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (IRRSAE).

Centro europeo dell'educazione (CEDE).

Biblioteca di documentazione pedagogica (BDP).

Consorzio per la zona agricola industriale di Verona.

Ente zona industriale di Trieste.

Istituto agronomico per l'Oltremare.

Fondo straordinario per il piano di rinascita regione sarda.

Istituto per gli studi di politica internazionale.

Commissariato anticoccidico di Catania.

Istituto nazionale per le conserve alimentari.

Istituto nazionale di alta matematica.

Ente siciliano di elettricità.

Consorzio dell'Adda.

Consorzio del Ticino.

Consorzio dell'Oglio.

Consorzio Idrovia Padova-Venezia.

Ospedale infantile « Pie fondazioni Burlo Garofalo e Alessandro ed Agrogia De Manussi » - Trieste.

Opera nazionale personale servizi antincendi e protezione civile.

Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).

Federazioni sportive nazionali.